

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

- FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da, nato a il, (C.F.), nella Sua qualità di, giusta procura notarile del, n. ;
 (“Ente affidante” o “Fondo”)

e

....., con sede in, Codice Fiscale e/o Partita IVA, rappresentata da nato/a a il .././... C.F., nella sua qualità di legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma.....
 (“attuatore”).

Premesso

1. che Fon.Coop ha pubblicato l' _____ ;
2. che con delibera del C.d.A. di Fon.Coop del .././ è stata approvata la graduatoria finale dei piani ammessi al finanziamento;
3. che il Piano presentato dal Soggetto attuatore e denominato Piano Formativo “.....” è risultato ammesso al finanziamento per un totale di euro e che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente Convenzione per la realizzazione del suddetto piano;
4. che Fon.Coop ha attribuito al citato piano formativo, il seguente numero di protocollo “....”, da intendersi quale codice di identificazione anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e che detto codice dovrà essere indicato dal Soggetto attuatore per qualsiasi comunicazione al Fondo;
5. che il Soggetto attuatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure in stato di liquidazione per scioglimento volontario e che nei suoi riguardi non è in corso, alla data della stipula della presente Convenzione, alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che il Soggetto attuatore è in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali e assistenziali dovuti ex lege;
7. che il Soggetto attuatore ha dichiarato di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per spese inerenti le attività oggetto della presente Convenzione;
8. che l'Avviso suddetto comprensivo degli allegati, il Manuale di Gestione attività finanziate da Fon.Coop ed i Manuali di inserimento dati dei piani formativi sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.
9. che Fon.Coop ha provveduto alla registrazione e alle previste verifiche preliminarmente alla concessione dell'aiuto alle singole imprese beneficiarie del predetto piano formativo sul Registro Nazionale Aiuti istituito presso il Mise ai sensi del Decreto 31 maggio 2017 n. 15 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, e successive modifiche e integrazioni" e che a seguito di predetta registrazione sono stati attribuiti i codici CUP e COR come indicati in appendice 1; in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa è fatto obbligo di registrare ogni variazione (rinunce totali o parziali e revoche) delle predette concessioni e/o subentro di nuove imprese beneficiarie a seguito di operazioni societarie che pertanto dovranno essere tempestivamente comunicate al Fondo dal soggetto attuatore;

10. che il soggetto attuatore può avvalersi degli apporti di soggetti terzi delegati o partner di progetto per come risultanti dal piano formativo approvato e autorizzati dal Fondo nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso e dalla presente convenzione;

11. nei confronti di tutti i soggetti, direttamente ed indirettamente, impegnati nell'esecuzione del presente piano formativo il Fondo ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e dai relativi Allegati e che, pertanto, non ostano motivi alla sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Fondo e del soggetto attuatore (in avanti congiuntamente indicate come "Parti").

- la Legge n. 388/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- lo Statuto ed i Regolamenti del Fondo;
- l'Avviso e gli Allegati;
- gli atti della procedura.

Visti

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse di cui sopra, il Piano formativo approvato (in avanti anche solo "Piano") e gli allegati, incluso l'Avviso e il Manuale di Gestione, di cui al punto 8 delle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si danno tra le Parti per noti, conosciuti ed accettati.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare il piano denominato "....." nei modi, nei termini e con il rispetto delle condizioni indicate nell'Avviso e nei allegati, nonché in conformità al Piano medesimo.

Art. 3 – Avvio attività e durata del piano

3.1 Le Parti convengono che le attività previste nel Piano Formativo condiviso dovranno essere avviate nei termini previsti dal Manuale di Gestione e dall'Avviso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte di Fon.Coop e dovranno concludersi entro e non oltre mesi 10 decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

3.2 La presente Convenzione, debitamente sottoscritta dal Soggetto attuatore, sarà efficace dal momento della controfirma da parte di Fon.Coop, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Soggetto attuatore mediante inserimento in piattaforma.

3.3 Fermo restando quanto previsto dall'Avviso in ordine alle modifiche soggettive dei soggetti attuatori del Piano, eventuali variazioni progettuali, compresa la richiesta di proroga, successive all'ammissione al finanziamento, saranno ammissibili esclusivamente laddove esse non incidano sugli obiettivi e sulla realizzazione delle azioni previste e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo, dall'Avviso e dal Manuale di Gestione cui espressamente si rinvia. Tali richieste di variazione dovranno essere comunicate secondo le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dall'Avviso. Resta inteso che per tutte le variazioni non espressamente approvate dal Fondo, il Soggetto attuatore si assume la piena e totale responsabilità.

3.4. Si precisa sin d'ora che le variazioni progettuali in ogni caso, a prescindere delle valutazioni di

merito, non potranno comportare modifiche onerose per il Fondo rispetto all'importo del contributo riconosciuto.

Articolo 4 – Importo del contributo

4.1 Fon.Coop concede un contributo massimo per la realizzazione del Piano Formativo Concordato oggetto della presente Convenzione pari ad euro, sulla base del dettaglio dei costi di cui al preventivo allegato al Piano approvato.

4.2 Le Parti convengono che l'importo effettivo del contributo verrà definitivamente determinato a consuntivo, a seguito della verifica del rendiconto finale delle spese sostenute come meglio specificato infra, sub art. 5.6, oltre che in seguito alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dall'Avviso e dal Manuale di Gestione.

4.3 Eventuali variazioni del preventivo approvato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 4.1, potranno essere autorizzate dal Fondo con i limiti e le modalità previsti dal Manuale di Gestione e purché non compromettano la realizzazione del Piano Formativo in oggetto.

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo

5.1 Le Parti convengono che Fon.Coop non concederà alcun anticipo per lo svolgimento delle attività finanziate, salvo quanto previsto nei successivi commi.

5.2 Ai sensi dell'art. 21 dell'Avviso, il Soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sul totale dell'importo deliberato per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Formativo, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop secondo quanto stabilito nel Manuale di Gestione.

5.3 La richiesta, da inviare al Fondo mediante raccomandata a/r dovrà essere corredata da apposita garanzia fideiussoria bancaria o di compagnia assicurativa a copertura dell'intero importo di cui si chiede l'anticipazione. Siffatta polizza dovrà essere mantenuta attiva per i successivi 6 (sei) mesi dall'invio del rendiconto finale a Fon.Coop e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale nonché il pagamento della somma escussa nei 10 (dieci) giorni successivi dalla semplice richiesta scritta del Fondo. Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da compagnie assicurative, istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del ramo 15 "Cauzione" e iscritte nell'albo imprese tenuto dal IVASS e che abbiano conseguito una raccolta premi riscontrabile dall'ultimo bilancio pubblicato di almeno € 500.000,00.

5.4 L'erogazione dei fondi avverrà nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dall'Avviso.

5.5 La mancata presentazione delle fideiussioni o la presentazione di fideiussioni non corrispondenti ai requisiti sopra richiesti, non consentirà l'erogazione di alcun anticipo.

5.6 Al fine di ottenere il saldo del contributo, inteso come differenza fra il contributo spettante e gli eventuali anticipi di cui ai commi precedenti le Parti danno atto che la richiesta di saldo del contributo spettante al Soggetto attuatore, dovrà essere costituita da una autocertificazione del legale rappresentante ex D.P.R. n. 445/00 che attesti la veridicità della rendicontazione resa, accompagnata da una certificazione rilasciata da un Revisore dei Conti nominato dallo stesso Soggetto attuatore. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a Fon.Coop con le modalità previste dal Manuale di Gestione. Gli eventuali scostamenti di spesa dovranno essere motivati dal Soggetto attuatore, mentre analoga specifica dovrà essere svolta a cura del Revisore dei Conti per le spese non ammesse. La certificazione del revisore dei conti sarà sottoposta dai servizi amministrativi del Fondo a verifica di conformità. Al ricevimento ed accettazione di tale certificazione, il Fondo provvederà a saldare il contributo riconosciuto, come differenza fra l'eventuale anticipo o i pagamenti effettuati in corso d'opera e il contributo spettante entro 30 giorni.

5.7 Ai fini dell'erogazione della somma a saldo Fon.Coop si riserva, altresì, il diritto di richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni informative e documentali ed eventualmente la

documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gestione delle attività, nonché di effettuare controlli anche diretti presso la sede del Soggetto attuatore, titolare del contributo, previa comunicazione effettuata nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 17.

5.8 Le Parti assumono, a pena di nullità della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a tale scopo il Soggetto attuatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Piano Formativo Concordato è il seguente:

IBAN:

Soggetto abilitato ad operare sul c/c (Legale Rapp.te e/o soggetto munito di apposita delega):
.....

Il pagamento riporterà inoltre come causale l'estremo identificativo del Piano di cui al precedente punto 4 delle premesse. Le operazioni relative ai pagamenti compiute in modo difforme da quanto sopra disposto comporteranno la risoluzione di diritto della presente Convenzione a norma della richiamata legge n. 136/2010, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

5.9 Le Parti convengono che i crediti derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere ceduti a terzi.

5.10 Il venir meno, per qualsiasi motivo, del contributo da parte dell'INPS comporterà automaticamente la risoluzione della presente Convenzione e non darà diritto al Soggetto attuatore a far valere alcuna pretesa e/o aspettativa e/o diritto, né a richiedere risarcimenti e/o rimborsi e/o indennizzi di qualsivoglia titolo e natura.

Art. 6 – Obblighi del Soggetto attuatore

6.1 Il Soggetto attuatore, titolare del contributo, si impegna a svolgere integralmente le attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'Avviso e dal Manuale di Gestione nonché a gestire ed attuare in proprio, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, commi 10.2 e 10.7, tutte le varie fasi previste nel Piano di Formazione e nella documentazione allegata.

6.2 Il Soggetto attuatore svolgerà la propria attività in raccordo con Fon.Coop, anche per il tramite di un Referente di Piano.

6.3 Al fine di garantire il monitoraggio *in itinere* del Piano, il Soggetto attuatore dovrà tenere aggiornate le informazioni relative all'attuazione del Piano Formativo stesso con la tempistica indicata nel Manuale di Gestione in vigore al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ed, in ogni caso, all'inizio delle attività. In ogni caso, la comunicazione dei dati di monitoraggio dovrà avvenire tramite inserimento sulla piattaforma GIFCOOP accessibile dal sito di Fon.Coop www.foncoop.coop secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione. Le informazioni aggiornate relative all'attuazione del Piano Formativo dovranno essere fornite comunque ogni qualvolta venga richiesto da Fon.Coop o dall'ANPAL.

6.4 Per ciascuna impresa coinvolta e/o lavoratore in formazione si dovranno fornire i dati previsti dalle Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004 e s.m.i. riportate da Fon.Coop sul proprio sito www.foncoop.coop. In caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione, il Fondo, a suo insindacabile giudizio, valuterà le azioni da intraprendere nei confronti del Soggetto attuatore.

6.5 Il Soggetto attuatore è tenuto alla rendicontazione di tutte le spese sostenute, previste nel Piano approvato, secondo le prescrizioni impartite dal Manuale di Gestione e nel rispetto delle modalità indicate da Fon.Coop. La rendicontazione deve comprendere la documentazione attestante le proprie spese ammissibili sostenute, nonché quelle delle imprese beneficiarie della formazione, anche ai fini delle attività di controllo previste dalla disciplina degli aiuti di Stato di cui al successivo art. 8.

6.6 Nell'accettare il contributo il Soggetto attuatore si obbliga a sottoporsi ai controlli *in itinere* ed

alle verifiche amministrative ex post che potranno essere disposte da Fon.Coop o dall'ANPAL in qualsiasi momento e si obbliga, altresì, a mettere a disposizione la documentazione necessaria a garantire siffatti controlli. I controlli di Fon.Coop saranno eseguiti da personale da quest'ultimo direttamente incaricato, il quale dovrà redigere un rapporto ispettivo. Il personale incaricato segnalerà a Fon.Coop eventuali difformità nell'esecuzione del programma così come stabilito nella presente Convenzione e nella documentazione ivi allegata, oppure eventuali illeciti procedurali e/o amministrativi.

6.7 Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma precedente dovessero emergere difformità e/o illeciti, Fon.Coop potrà applicare sanzioni a carico del Soggetto attuatore, compresa l'applicazione delle penali, il recesso e/o la risoluzione di cui al successivo art. 12. Tali sanzioni potranno comportare, inoltre, la revoca del contributo nell'ipotesi di controlli *in itinere* e/o l'esclusione dai futuri finanziamenti, nell'ipotesi di verifiche amministrative *ex post*. In tal caso, Fon.Coop potrà procedere nei termini di legge nei confronti del Soggetto attuatore al fine di recuperare le eventuali somme indebitamente percepite.

6.8 Il Soggetto attuatore è comunque unico responsabile, anche nell'ipotesi in cui si avvalga di Soggetti terzi delegati o di Soggetti "partner di progetto" (di cui al successivo art. 10, commi 10.2 e 10.7), del corretto andamento e della corretta esecuzione del Piano Formativo in oggetto e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurarne il regolare svolgimento. Si obbliga, altresì, a conservare tutta la documentazione originale inerente al Piano per i 10 (dieci) anni successivi alla chiusura delle attività rendendola disponibile per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente dal Fondo o dall'ANPAL.

6.9 Il Soggetto attuatore si obbliga altresì ad inserire in tutta la documentazione relativa al Piano Formativo il logo ufficiale di Fon.Coop avendo cura di aver contattato preventivamente l'Ufficio Comunicazione del Fondo per concordare le modalità di utilizzo del marchio. Ogni ulteriore e diversa utilizzazione del suddetto marchio resta esplicitamente esclusa, salvo esplicita autorizzazione da parte di Fon.Coop.

6.10 Il Soggetto attuatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato Fon.Coop in merito ad ogni circostanza che possa avere influenza sullo svolgimento della presente Convenzione, compresa la tempestiva comunicazione dell'eventuale avvio di procedimenti riguardo lo stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure lo stato di liquidazione per scioglimento volontario anche nel caso che tali procedimenti riguardino il soggetto beneficiario. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente a Fon.Coop ogni altra variazione che dovesse incidere sullo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, compresa la variazione del c/c dedicato e/o dei soggetti abilitati ad operarvi oltre che le modifiche soggettive conseguenti ad operazioni societarie (fusione, scissione, ecc.) che dovessero interessare il Soggetto attuatore e/o un'impresa beneficiaria. In siffatte ipotesi il Fon.Coop si riserva ogni più ampia azione a tutela del Fondo medesimo. Le predette comunicazioni, fatte in ossequio ai principi di trasparenza e di buona fede contrattuale, ai sensi del codice civile, nelle ipotesi ed alle condizioni tassativamente previste dall'Avviso e, in particolare, dall'art. 3 (*Presentatori e attuatori*) hanno l'ulteriore finalità di garantire l'eventuale continuità del piano.

6.11 Il Soggetto attuatore assume esplicitamente la garanzia del rispetto da parte dell'impresa/e beneficiaria/e del Piano Formativo dell'obbligo di rimanere aderente/i a Fon. Coop almeno per l'intero periodo di realizzazione del Piano Formativo in oggetto e sino alla data di rendicontazione delle attività, consapevole che ciò costituisce condizione *sine qua non* per la legittima erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione. Nel caso di revoca dell'adesione da parte dell'impresa beneficiaria prima della presentazione della certificazione del rendiconto non sarà possibile procedere alla erogazione integrale del contributo richiesto dall'impresa beneficiaria e sarà ricalcolato il contributo ammissibile rapportato al solo periodo di permanenza dell'adesione.

.Art. 7 – Obblighi di Fon.Coop

7.1 Fon.Coop si impegna ad erogare il contributo in oggetto nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 5 nonché a cooperare in buona fede con il Soggetto attuatore e con gli eventuali soggetti terzi e/o partner di progetto ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente Convenzione e ad informare il Soggetto attuatore, con la massima tempestività, in ordine a qualsiasi evento che possa direttamente o indirettamente avere influenza sull'esecuzione del Piano Formativo Condiviso e sul rispetto dei requisiti e delle prescrizioni richieste.

Art. 8 – Regime degli aiuti di stato

8.1 L'impresa beneficiaria applica uno dei Regolamenti di cui ai seguenti punti, essendo in possesso dei requisiti da esso richiesti, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica, comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.

8.2 Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del finanziamento opti per il regime previsto nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica dell'individuazione della percentuale massima di contributo applicabile alle imprese beneficiarie della formazione. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile che nel piano formativo non siano previste attività formative organizzate per conformare le imprese beneficiarie alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. L'opzione per il predetto Regolamento n. 651/2014 è esclusa, tra l'altro, per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

8.3 Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis" previsto dall'Avviso (UE 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "de minimis"; Regolamento UE 1408/2013 "de minimis" nel settore della produzione di prodotti agricoli; Regolamento UE 717/2014 "de minimis" nel settore pesca), il Soggetto Attuatore deve verificare che l'azienda rilasci nella dichiarazione di partecipazione al Piano l'attestazione che i contributi "de minimis" ad essa concessi durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica. L'importo massimo potenziale "de minimis" indicato dall'azienda nella predetta dichiarazione, resa secondo quanto previsto dalla modulistica, o, in caso di subentro autorizzato nel Piano finanziato, secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione, viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso in caso di approvazione del Piano, che non può quindi essere superato a consuntivo. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica del cumulo con altri aiuti "de minimis" o con aiuti di Stato, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

8.4 Le Parti concordemente rinviando, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, alle previsioni contenute al riguardo nelle relative statuizioni.

Art. 9 – Responsabilità

9.1 Il Soggetto attuatore è tenuto all'integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla

violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del contributo in oggetto e con la sottoscrizione della presente Convenzione o comunque di ogni danno derivante da negligenze, inesattezze e/o irregolarità e/o inadempimenti e/o illeciti nella realizzazione del Piano Formativo.

9.2 Il Soggetto attuatore assume inoltre responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fon.Coop, anche nei confronti dei terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi alla realizzazione del suddetto Piano.

9.3 Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a manlevare e, comunque, tenere indenne Fon.Coop da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'utilizzo distorto dei fondi concessi.

9.4. Le previsioni di cui ai precedenti commi sub 1), 2) e 3) trovano applicazione anche nelle ipotesi di utilizzo di altri soggetti da parte del Soggetto attuatore, che comunque resta l'unico soggetto responsabile nei confronti del Fondo, al quale sono e restano estranei i richiamati rapporti contrattuali.

Art. 10 – *Divieto di cessione, delega a Soggetti terzi e Soggetti “Partner di progetto”*

10.1 La presente Convenzione non potrà essere oggetto di cessione, neanche parziale, pena la risoluzione immediata della stessa. Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà svolgere direttamente le attività indicate del Piano Formativo Concordato, salve le eventuali deleghe o affidamenti a “partner di progetto”, autorizzati da Fon.Coop, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi commi 2) e 7), nonché a quanto previsto dall'Avviso.

10.2 Ferma la esclusiva responsabilità del Soggetto attuatore nei confronti del Fondo per gli obblighi di cui alla presente Convenzione, conformemente a quanto previsto dall'Avviso e, in particolare all'art. 3 (*Presentatori e attuatori*), eventuali deleghe a Soggetti terzi dovranno essere preventivamente autorizzate da Fon.Coop, previa istanza del Soggetto attuatore al Fondo con le modalità di cui al formulario e al Manuale di Gestione. In caso di richiesta trasmessa ad attività avviata, l'eventuale autorizzazione di Fon.Coop si intenderà riferita esclusivamente alle prestazioni da svolgere a partire dalla data del provvedimento di autorizzazione.

Le deleghe a Soggetti terzi dovranno essere contenute nel limite massimo del trenta per cento (30%) del valore del costo stimato del Piano Formativo.

10.3 Non saranno in nessun caso ammesse deleghe inerenti:

- alle attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
- alle attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- agli accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal Soggetto attuatore con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati;
- alle altre attività che non richiedono competenze specifiche.

10.4 Non rientrano nella nozione di delega:

- a) l'affidamento della realizzazione delle attività del piano formativo da parte del soggetto proponente ai propri associati o consorziati, ai membri dell'ATI o ATS e/o ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario;
- b) gli incarichi professionali a persone fisiche, titolari di ditte individuali che svolgono personalmente la prestazione e/o al titolare di società tra professionisti iscritti all'ordine, che svolge l'incarico personalmente;
- c) gli incarichi a persona fisica o a studi associati di cui alla L. n. 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- d) l'affidamento a terzi di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo, accessorio o strumentale rispetto alle finalità ed alle attività caratterizzanti il Piano; e) l'affidamento di attività a Soggetto partner di cui al successivo comma 10.7;

f) le ipotesi di riorganizzazione aziendali – previste dall'ordinamento – dei soggetti attuatori e dei soggetti delegati e dei “partner di progetto”, per effetto delle quali i nuovi soggetti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei soggetti originari, a condizione che questi abbiano i medesimi requisiti richiesti dagli Avvisi ai richiedenti e che il subentro sia stato autorizzato espressamente dal Fondo, in ossequio a quanto previsto dall'Avviso e, in particolare, dall'art. 3 (*Presentatori e attuatori*);

g) l'affidamento della realizzazione delle attività del piano formativo da parte del personale dell'impresa beneficiaria.

10.5 I contratti stipulati tra Soggetto attuatore e Soggetto delegato dovranno essere dettagliati relativamente all'individuazione dell'oggetto, dei contenuti, delle modalità di esecuzione delle prestazioni e dovranno essere articolati per voci di costo, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e dei documenti allegati. Al loro interno dovrà, inoltre, essere prevista una clausola con la quale i Soggetti delegati si impegnano a fornire agli Organi di revisione e controllo di Fon.Coop, tutte le informazioni richieste nell'ambito della delega e delle attività delegate.

10.6 Nell'ipotesi in cui, in sede di verifica a consuntivo, l'importo delle attività delegate risultasse superiore al trenta per cento (30%) del costo totale del piano, Fon.Coop non procederà alla corresponsione del contributo per la parte eccedente tale percentuale.

10.7 Le Parti convengono che – in conformità a quanto previsto dall'Avviso – il Soggetto attuatore possa avvalersi, ai fini della realizzazione di attività progettuali specialistiche, di un Soggetto “partner di progetto” che dovrà essere già stato individuato nel formulario di presentazione del Piano. Ferme restando queste condizioni, si precisa che:

a) il Soggetto “partner di progetto” potrà svolgere esclusivamente attività che richiedano l'apporto di competenze specialistiche delle quali il Soggetto attuatore non è in possesso, in ragione della loro specificità e/o per ragioni organizzative che dovranno essere previamente individuate;

b) il Soggetto “partner di progetto” deve possedere una effettiva specializzazione nelle attività da gestire ed operare e rendicontare alle stesse condizioni previste per il Soggetto attuatore e disciplinate nella presente Convenzione.

10.8 Non sarà in nessun caso possibile attribuire al Soggetto “partner di progetto” la realizzazione delle attività per le quali è stato previsto al precedente comma 10.3 il divieto di delega a favore di Soggetti terzi.

10.9 In ogni caso l'ammontare delle attività affidate al Soggetto “partner di progetto” non potrà eccedere il limite massimo del trenta per cento (30%) del valore del costo complessivo del Piano Formativo.

10.10. Resta inteso che la previsione dell'impiego di soggetto “partner di progetto” esclude la possibilità di affidare al medesimo soggetto attività in qualità di soggetto terzo delegato e viceversa.

Art. 11 – Modifica della convenzione

11.1 Il contenuto della presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti nell'ambito del riconosciuto finanziamento in relazione al procedimento indetto con l'Avviso di cui in premessa. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione ed in ossequio a quanto previsto dall'Avviso medesimo.

11.2 I subentri delle imprese beneficiarie a seguito di operazioni societarie sono ammesse con le modalità e nei limiti stabiliti dal Manuale di Gestione e dall'Avviso. Non saranno, in ogni caso, ritenute ammissibili le sostituzioni delle imprese beneficiarie indicate nel Piano finanziato.

11.3 Resta inteso che le modifiche e/o le integrazioni non potranno riguardare le parti essenziali del Piano Formativo.

11.4 In caso di subentro da parte di nuovi soggetti, secondo quanto previsto dal precedente art.

10.4, lett. f, la Convenzione è altresì sottoscritta per accettazione integrale da parte degli stessi; in

difetto, l'attività non potrà essere iniziata e/o proseguita. La Convenzione previgente pertanto si intenderà decaduta *ipso iure* senza necessità di notificare alcun atto al titolare del Piano.

Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione della convenzione

12.1 Le Parti convengono che in caso di ritardo e/o difformità e/o inesattezze e/o irregolarità e/o difformità da parte del Soggetto attuatore in ordine alla esecuzione di tutte o parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, Fon.Coop applicherà una penale pari al cinque per cento (5%) del contributo concesso, riservandosi – in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità – di imputare un ulteriore importo, a titolo di penale, calcolato in base al preventivo del Piano Formativo e correlato in base alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità.

12.2. Le penali, di cui al precedente comma 1), saranno applicate anche nelle ipotesi di difformità riscontrate in sede di verifica in *itinere*.

12.3 Fermo restando quanto previsto al comma che precede, in caso di ritardi perduranti e/o reiterati ovvero di inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, la presente Convenzione si risolverà di diritto con semplice comunicazione scritta da parte di Fon.Coop e conseguente revoca del contributo concesso nonché ripetizione degli importi eventualmente già erogati, salvo il risarcimento dei danni ed il diritto per Fon.Coop di esercitare l'esecuzione in danno. Fra le ipotesi di risoluzione automatica rientrano in particolare:

- a) l'aver reso informazioni false al Fondo, incidenti sull'esecuzione del Piano;
- b) l'aver proceduto in modifiche soggettive in assenza di autorizzazione espressa del Fondo, in violazione di quanto all'uopo stabilito dall'Avviso;
- c) l'aver proceduto ad avvalersi di terzi "delegati" o di "partner di progetto" in assenza di autorizzazione espressa del Fondo, in violazione di quanto all'uopo stabilito dall'Avviso;
- d) l'aver compromesso l'esecuzione del Piano con conseguente violazione dei principi di parità di trattamento in relazione agli altri soggetti presentatori non utilmente collocati in graduatoria.

12.4 Fermo quanto sopra, resta comunque inteso che il mancato rispetto degli obblighi della Convenzione e degli atti ad essa allegati e/o il venire meno dei requisiti ivi prescritti comporterà l'automatica revoca del finanziamento, ai sensi del successivo art. 13, con semplice comunicazione da parte di Fon.Coop e conseguente restituzione da parte del Soggetto attuatore di tutti gli importi già incamerati.

12.5 È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso per giusta causa. Resta inteso che, in tutte le ipotesi sopra descritte, il Soggetto attuatore non potrà pretendere alcunché a titolo di onere, spese, indennizzi e/o risarcimenti di qualsivoglia natura. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto attuatore e gli eventuali soggetti terzi (delegati e/o "partner di progetto") espressamente manlevano il Fondo rispetto ad eventuali pretese o azioni correlate all'esercizio della facoltà di recesso.

12.6 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento totale o parziale delle attività di cui alla presente Convenzione dovuto a cause di forza maggiore, intendendosi per cause di forza maggiore gli eventi e/o le circostanze che esorbitano dal controllo della parte interessata e non altrimenti evitabili secondo la diligenza richiesta nel caso di specie.

Art. 13 – Decadenza e revoca del contributo

13.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 12, il Soggetto attuatore decadrà dal beneficio del contributo concesso qualora, durante lo svolgimento del piano formativo, venga accertato:

- a) che non abbia realizzato le attività oggetto della presente Convenzione con il beneficiario indicato in sede di domanda di contributo, così come poi ammessa;
- b) che non sia in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, nel caso di DURC non regolare;
- c) che risulti essere avviata una procedura concorsuale riferita al soggetto attuatore o al soggetto

beneficiario, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e a condizione che sia intervenuto il provvedimento di omologa da parte della competente Autorità giudiziaria;
d) il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione;
e) il venir meno o l'insussistenza di altri vincoli o requisiti richiesti dalla presente Convenzione e dagli allegati nonché dalle normative vigenti in materia.

13.2 In caso di revoca, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso, l'importo percepito su cui graverà l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso. In ogni caso, il Fondo potrà escutere la polizza fideiussoria prestata dal Soggetto attuatore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

13.3 Resta inteso che nei casi di decadenza e/o revoca del contributo, al Soggetto attuatore potrà essere fatto divieto da parte del Fondo di presentare successive domande di contributi fino ad un anno successivo all'intervenuta revoca, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo riguardo dell'entità dell'inadempimento. In tal caso, le domande presentate saranno considerate non ammissibili.

art. 14 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

14.1 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati, ai fini della loro tutela e protezione e al fine di garantire i diritti degli interessati. Le parti si dichiarano adeguatamente informati in merito al trattamento da queste svolto.

14.2 Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni relative alla presente Convenzione o ai contenuti della stessa, nonché qualsiasi altra informazione inerente la stipula della Convenzione, salvo che sia resa nota a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti, ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

14.3 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente articolo manterranno la loro efficacia anche per i 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualunque motivo, degli effetti della presente Convenzione.

Art. 15 – Obblighi in materia di trasparenza

15.1 Il Soggetto attuatore, consapevole degli obblighi previsti dai commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e ss. mm. con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga ad assolvere agli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità, ivi previsti, nonché a dare adeguata, completa e tempestiva informazione alle imprese beneficiarie del piano formativo – se diverse dal soggetto attuatore – per gli obblighi di loro competenza.

Art. 16 – Accesso agli atti

16.1 Il Fondo garantisce l'accesso agli atti, alle informazioni e agli allegati relativi al piano formativo oggetto della presente Convenzione garantendo il diritto alla riservatezza di cui all'articolo precedente e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto in tema di accesso agli atti dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo del Fondo.

16.2 Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina vigente in materia di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente

17.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

17.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle direttive comunitarie, alle leggi statali e regionali, ai regolamenti e ad ogni normativa vigente in materia di Formazione Professionale regionale, nazionale e comunitaria, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di Fon.Coop.

17.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dalle attività oggetto della presente Convenzione o dalle operazioni effettuate in esecuzione della medesima sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 18 – Informazioni e Comunicazioni

18.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo alla presente Convenzione vanno effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento al domicilio eletto delle Parti ovvero a mezzo PEC agli indirizzi di cui al comma successivo.

18.2 Agli effetti della presente Convenzione Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la sede legale in _____, (indirizzo PEC: _____); il Soggetto attuatore elegge il proprio domicilio in:

(indirizzo PEC: _____).

18.3 Resta inteso che ogni modifica del domicilio eletto e/o dell'indirizzo PEC dovrà essere formalmente comunicata all'altra parte in tempo utile, restando di contro pienamente efficace e valido quello ivi indicato.

Art. 19 – Spese

19.1 Le spese e gli oneri per la registrazione della presente Convenzione saranno a carico del Soggetto attuatore.

Roma, _____

Fon.Coop

Soggetto attuatore

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo_2 Oggetto;
- articolo_3 Avvio dell'attività e durata del piano;
- articolo_4 Importo del contributo;
- articolo_5 Modalità di erogazione del contributo;
- articolo_6 Obblighi del Soggetto attuatore;
- articolo_9 Responsabilità;
- articolo_10 Divieto di cessione, delega a Soggetti terzi e Soggetti partner;
- articolo_11 Modifica della Convenzione;
- articolo_12 Penali, recesso e risoluzione della Convenzione;
- articolo_13 Decadenza e revoca del contributo;
- articolo_17 Legge applicabile e Foro competente;
- articolo_19 Spese.

Fon.Coop

Per accettazione
Soggetto attuatore

Appendice 1 alla Convenzione del piano protocollo

Denominazione	Codice Fiscale	CUP	COR	Importo
.....	€ 00